

## In arrivo il nuovo «redditometro»

Per lo scostamento dal dichiarato, basterà un solo periodo d'imposta, e la misura passa dall'attuale 25% al 20%

La bozza di decreto legge approvata dal Consiglio dei Ministri riscrive totalmente l'art. 38 del DPR 600/73, relativamente all'accertamento **sintetico** basato sul c.d. "redditometro".

Occorre da subito evidenziare che le maggiori novità riguardano l'individuazione dei "**fatti indice**" di capacità contributiva, lo **scostamento** tra reddito accertato e reddito dichiarato che, secondo differenti requisiti, continua a costituire un presupposto per la legittimità della rettifica.

Le modifiche si applicano a partire dagli accertamenti sui redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, quindi a partire dal periodo d'imposta 2009 (UNICO 2010).

Vediamo nello specifico i tratti salienti della riforma.

In primo luogo, rimane fermo che, in linea di principio, l'ufficio può determinare sinteticamente il reddito delle persone fisiche mediante il contenuto **induttivo** di elementi indicativi di capacità contributiva che, attualmente, sono contenuti nel decreto ministeriale del 10 settembre 1992, aggiornato ogni due anni.

La norma precisa che, per il contribuente, è fatta salva la prova contraria, dimostrando, ad esempio, che il maggior reddito determinato sinteticamente è frutto di **redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, "o, comunque, legalmente esclusi dalla base imponibile"**.

Il Legislatore riforma totalmente la metodologia di accertamento sintetico fondato sul c.d. "**incremento** per la **spesa** patrimoniale".

Ora, la disposizione, in termini più generali, sancisce che l'ufficio, può determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle **spese di qualsiasi genere** sostenute nel corso del periodo d'imposta.

Tuttavia, come, del resto, succede attualmente, al contribuente è concessa la **prova contraria**, posto che questi ben può addurre che il finanziamento relativo, ad esempio, all'acquisto dell'immobile, è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta "o, comunque, legalmente **esclusi** dalla formazione della **base imponibile"**.

Alla luce di ciò, la prova contraria potrà essere fornita, a titolo esemplificativo, producendo, sia in sede di contraddittorio sia in sede processuale, idonea documentazione comprovante che l'acquisto è avvenuto grazie a denaro elargito da **familiari** o grazie a denaro derivante da vincite al **lotto**, o dal possesso di redditi tassati su base **catastale**.

Come nel caso del "redditometro", la determinazione sintetica del reddito è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno **un quinto** quello dichiarato.

## Camuffati nella manovra tornano gli elenchi clienti-fornitori

Nell'articolo 21 della bozza, presentata l'altro giorno ufficialmente al Paese dal Presidente del Consiglio e dal Ministro dell'Economia, si legge infatti che "Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti ( !!!!!!!), per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo **non inferiore a euro tremila**. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".

Di cosa si dovrebbe trattare esattamente, non è per ora dato saperlo.

Un invio telematico all'Agenzia delle Entrate di **tutte le fatture emesse** dai soggetti passivi IVA (imprese e liberi professionisti) con un imponibile **superiore a 3.000 euro**?

Un elenco riepilogativo di tutte le fatture emesse con imponibile superiore al predetto importo in un dato arco temporale, mensile o trimestrale?

Oppure, più banalmente, siamo di fronte a una re-introduzione degli **elenchi dei clienti e fornitori** ?

Ma sì dai, è **proprio questo**: si reintroducono gli elenchi dei clienti e fornitori. Comunque si vedrà.

ANTIRICICLAGGIO

## Contanti vietati da 5.000 euro

Il limite vale anche per assegni trasferibili e libretti al portatore

La manovra correttiva interviene anche in materia di limitazioni all'uso di **denaro contante, assegni e titoli al portatore** (art. 49 del DLgs. 231/2007).

Sarà vietato il **trasferimento di denaro contante** o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, qualora il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a **5.000 euro** (e non più a **12.500 euro**). Per tali trasferimenti sarà, quindi, necessario ricorrere ad intermediari finanziari (provvedendo, ad esempio, tramite un bonifico).

Quanto agli assegni bancari e postali, occorre ricordare che sono rilasciati dalla banca o da Poste italiane spa muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente, tuttavia, può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli in forma libera, pagando per ciascun modulo, a titolo di **imposta sul bollo**, la somma di 1,50 euro. La manovra correttiva precisa ora che tali assegni dovranno recare l'indicazione del **nome o della ragione sociale** del beneficiario e la **clausola di non trasferibilità** se emessi per importi pari o superiori a **5.000 euro** (e non più a 12.500 euro).

Gli assegni circolari, nonché i vaglia postali e cambiari, sono emessi con indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. La manovra

correttiva stabilisce che i clienti ne potranno richiedere per iscritto il rilascio **senza clausola di non trasferibilità** se di importo inferiore a **5.000 euro** (e non più a 12.500 euro). Anche in tal caso sarà dovuta, per ciascun modulo, a titolo di **imposta sul bollo**, la somma di 1,50 euro.

Quanto ai **libretti** di deposito bancari o postali **al portatore** è stabilito che il **saldo** non potrà essere pari o superiore a **5.000 euro** (e non più a 12.500 euro). Ai titolari di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, inoltre, è imposto l'obbligo di estinzione, ad opera del portatore, ovvero di riduzione del saldo ad una somma non eccedente il predetto importo, **entro il 30 giugno 2011**.

Le sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni sopra ricordate sono comminate dall'art. 58 del DLgs. 231/2007.

### **Viene introdotta la sanzione minima di 3.000 euro**

La manovra correttiva interviene anche su tali profili precisando che, per tutte le violazioni ivi contemplate, la sanzione amministrativa pecuniaria **non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000 euro**.

Le sanzioni vengono, inoltre, rese maggiormente gravose nel caso in cui gli importi siano **superiori a 50.000 euro**.

Ne consegue che:

- nel caso di violazioni in materia di utilizzo del denaro contante ovvero in caso di emissione di assegni bancari o postali (nonché di assegni circolari, vaglia postali e cambiari) senza indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, la sanzione minima è **umentata di cinque volte**. Si applica, quindi, la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito ove questo sia inferiore o pari a 50.000 euro e la sanzione **dal 5% al 40% dell'importo trasferito** ove questo sia superiore a 50.000 euro;
- con riguardo alla violazione della disposizione che impone di tenere il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore sotto i 5.000 euro, le sanzioni minima e massima sono **umentate del 50%**. E, quindi, si applica la sanzione dal 20% al 40% del saldo ove questo sia compreso tra 5.000 e 50.000 euro e la sanzione **dal 30% al 60% del saldo** ove questo sia superiore a 50.000 euro;
- anche nell'ipotesi di mancata estinzione dei libretti con saldo pari o superiore a 5.000 euro entro il 30 giugno 2011 (o di mancata riconduzione del saldo nel suddetto limite) le sanzioni minima e massima sono **umentate del 50%**. Si applica, quindi, la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo ove questo sia inferiore o pari a 50.000 euro e la sanzione **dal 15% al 30% del saldo** ove questo sia superiore a 50.000 euro.